

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso
REGOLAMENTO COMUNALE

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 206 del 07/10/1993 (Co.Re.Co Sez. di Treviso n. 7893 del 20.10.93), esecutiva in data 10.11.1993

1) DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono essere assistiti con interventi di carattere economico in denaro o equivalenti e con i criteri sotto specificati i cittadini e i nuclei familiari residenti nel Comune di Breda di Piave.

In via eccezionale e per esigenze di emergenza possono essere assistiti anche non residenti di passaggio o comunque non aventi titolo valido per la permanenza in Comune.

2) OBIETTIVI

- a) contribuire al mantenimento del singolo e del nucleo familiare in cui esistono condizioni di precarietà economica derivante dall'impossibilità del singolo o dei componenti il nucleo - per validi ed oggettivi motivi di carattere fisico, psichico e sociale - di procurarsi un sufficiente reddito; ciò al fine di rimuovere una possibile causa di emarginazione e contribuire a garantire un livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita derivanti da bisogni tipici legati alla sopravvivenza;
- b) contribuire alle spese occasionali derivanti da bisogni atipici e gravosi, nonchè a favorire ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno nei confronti di un singolo o di un nucleo familiare ritenuto in condizioni di precarietà economica;
- c) non costituire in permanenza l'unica fonte di sostentamento, evitando quindi forme di dipendenza assistenziale.

3) DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE

Per Minimo Vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere biofisico che sociale. In esso sono considerati i soli bisogni tipici legati alla sopravvivenza. Le voci considerate sono le seguenti: alimentazione, abbigliamento, igiene e sanità, governo della casa, vita di relazione (necessità relative al bisogno di informazione, istruzione, svago).

La somma delle varie componenti determina un totale annuo o mensile che costituisce il Minimo Vitale.

Data la complessità e variabilità nella quantificazione è più opportuno e pratico far corrispondere la determinazione del Minimo Vitale con l'importo minimo della pensione Inps per i lavoratori dipendenti (in vigore al 1° Gennaio di ogni anno) considerato all'80%.

4) MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione dal contributo:

- reddito del nucleo o del singolo superiore al minimo vitale;
- la proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze abitative del nucleo e di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro);
- l'esistenza di persone tenute agli alimenti (l'art. 433 del Codice Civile) e che di fatto vi provvedano.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, e in grado di provvedervi ESCLUDE DI NORMA dalla fruizione degli interventi economici di carattere continuativo o straordinario. Nel momento dell'istruttoria delle singole richieste sarà valutata l'esistenza di persone civilmente obbligate così come individuate dall'art. 433 del Codice Civile.

Il Servizio Sociale comunale ha il compito di convocare ed informare tali persone dei rispettivi obblighi di legge.

L'intervento del Comune è ammesso quando il concorso alimentare a carico dei civilmente obbligati non consente il raggiungimento del minimo vitale ed altresì quando sia provato il non intervento da parte dei civilmente obbligati medesimi; in quest'ultimo caso sarà fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti degli stessi.

5) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL MINIMO VITALE

Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone il calcolo del Minimo Vitale viene fatto aggiungendo alla cifra stabilita per il capofamiglia quote proporzionalmente decrescenti.

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DEL MINIMO VITALE

1° Capofamiglia	(importo mensile determinato in misura pari alla pensione minima INPS al 1° Gennaio dell'anno di riferimento decurtata del 10%)
2° Componente	importo mensile pari al 70% di quello del capofamiglia
3° Componente	importo mensile pari al 35% di quello del capofamiglia
4° Componente	importo mensile pari al 15% di quello del capofamiglia e successivi

All'importo determinato con i criteri suddetti, vanno aggiunti:

- il canone d'affitto nella misura massima di L. 180.000.= mensili debitamente documentato;
- le spese condominiali e/o di riscaldamento solo se debitamente documentate e nella misura massima di L. 400.000.= annue;
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non usufruibili totalmente presso strutture pubbliche in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia.

L'entità del contributo da erogarsi sarà pari alla differenza del "Minimo Vitale" (quota base + somma delle varie voci sopra descritte) ed il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare, tenuto conto di eventuali contributi da parte degli obbligati agli alimenti.

6) DETERMINAZIONE DEL REDDITO

- Redditi da attività lavorativa dipendente o autonoma determinati in base all'ultima denuncia dei redditi (da considerarsi al netto delle imposte);
- Redditi da pensioni (riferiti al 1° bimestre dell'anno in corso al netto delle imposte e precisamente: - di vecchiaia - sociali - di invalidità - di reversibilità - di guerra - assegni vitalizi - rendite e pensioni erogate da Stati esteri - indennità di accompagnamento);
- Redditi patrimoniali, esclusa la casa di abitazione, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- Altri redditi (depositi bancari, azioni, obbligazioni, ecc...).

7) DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo viene proposto dai Servizi Sociali entro il limite previsto dal Minimo Vitale, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione presa in esame. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile per periodi non superiori a sei mesi.

Se successivamente alla decisione, da parte dell'Amministrazione Comunale di corrispondere ad una data persona o nucleo l'integrazione economica "Minimo Vitale", detta persona o nucleo a cui

appartiene dovesse percepire pensioni con quote arretrate, l'integrazione economica viene sospesa o revocata.

Il Servizio sociale istruisce la pratica e formula la proposta, mentre l'Assessore sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

8) TIPOLOGIE DELL'INTERVENTO

1) ASSEGNO PERSONALE MENSILE CONTINUATIVO ad integrazione dei redditi percepiti fino al livello del "minimo vitale" per un periodo massimo di mesi sei al seguito del quale sarà opportuna una verifica circa la variazione delle condizioni socio-economiche dell'utente.

L'erogazione viene disposta con apposita delibera di Giunta Comunale su conforma proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali e del Servizio Sociale nei limiti e con le modalità ivi fissate. Con delibera di Giunta Comunale

e sempre su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali e del Servizio Sociale, saranno altresì disposte la revoca, la sospensione e qualsiasi variazione in ordine all'importo e alla modalità di pagamento degli assegni di cui sopra.

Qualora si verifichi che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito, parzialmente o

totalmente da:

a) erogazione di buoni pasto;

b) pagamento diretto di fatture, conti ed obbligazioni a carico dell'utente (gas, acqua, energia elettrica), conti di negozi di generi alimentari, canoni d'affitto, ecc.

c) esonero totale o parziale dal pagamento della retta o della parte di retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (mense e rette scolastiche, trasporto scolastico, rette di istituti di riposo).

Il contributo decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, salvo particolari casi in cui, su proposta dell'Ufficio, vengono modificati i termini di decorrenza.

2) ASSEGNO STRAORDINARIO

I contributi straordinari vengono erogati a coloro che si trovano in situazioni di bisogno eccezionale o transitorio e non sanabili con prestazioni di carattere ordinario.

Tali prestazioni sono concesse per sopperire a necessità di bisogno immediato e contingente:

- a copertura di particolari necessità di carattere eccezionale di natura sanitaria (medicinali, protesi);

- come intervento di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono diventate improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionalmente gravi (disoccupazione, vedovanza, separazione, malattia)

- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati (tossicodipendenti e alcolisti);

- per consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza;

- a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta dal Servizio Sociale e dall'Assessore di reparto, data la varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

3) CONTRIBUTI PER IL RISCALDAMENTO

Tali contributi potranno essere erogati solamente a titolari di reddito rientranti nei limiti del "Minimo Vitale".

L'ammontare del contributo è determinato in relazione al reddito del ricevente ed alla spesa da sostenere per il riscaldamento, nei limiti previsti per il "Minimo Vitale".

Il contributo sarebbe dato in un'unica o più soluzioni, nel periodo invernale; sono fatte salve le disposizioni in tema di civilmente obbligati.

4) INTERVENTI D'URGENZA O D'EMERGENZA PER INDIGENTI DI PASSAGGIO

Contributi una tantum e di modesta entità, come tali non soggetti alla normativa di cui ai punti precedenti, ma in ogni caso di competenza della Giunta Comunale.

9) FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE

Il servizio sociale svolge le seguenti funzioni per quanto riguarda il servizio di assistenza economica:

- a) apporto tecnico alla rilevazione generale del bisogno ai fini della programmazione;
- b) esame ed istruzione delle richieste e segnalazioni per l'erogazione del servizio;
- c) formulazione di proposte di modalità d'intervento mediante motivata relazione;
- d) consulenza tecnica all'organo competente a decidere sul Minimo Vitale in particolare per quanto riguarda i criteri di applicazione.

10) PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

a) APERTURA DEL CASO mediante domanda diretta dell'interessato su apposito modulo o domanda indiretta su proposta dei servizi sociali territoriali, gruppi di volontariato, ecc.

b) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- anagrafica: stato di famiglia e verifica anagrafica;
- economica: documentazione attestante il reddito dell'interessato o del nucleo familiare . Ogni utente dovrà presentare inoltre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'esistenza di familiari obbligati agli alimenti ed il reddito di ciascuno di essi posseduto.

c) ACCERTAMENTI

Per ogni richiesta sono previsti degli accertamenti sia con visita domiciliare da parte dell'assistente sociale, sia ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che si rileva (tenore di vita).

d) ISTRUTTORIA

Prevede un esame preliminare della documentazione prodotta, un accertamento diretto della situazione economico sociale del richiedente, un accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti ed una relazione dell'assistente sociale con proposta del tipo di intervento o contributo.

Sia i provvedimenti di ammissione o di esclusione all'assistenza economica sono comunicati per iscritto agli interessati, motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Regolamentomv.doc